

CONTENZIOSO

Accertamento standardizzato e poteri del giudice tributario

di **Luigi Ferrajoli**

Con la **sentenza n. 26511 del 17.12.2014**, la Corte di Cassazione statuisce che l'applicazione del "metodo standard" più **aggiornato** rientra a pieno titolo nell'esercizio della **competenza** attribuita al **Giudice** tributario, chiamato a definire il rapporto obbligatorio controverso nell'*an* e nel *quantum*.

Tale pronunciamento affronta, quindi, due aspetti di rilievo relativi agli accertamenti c.d. standardizzati mediante l'uso di **parametri** e studi di settori: la necessaria applicazione dello strumento più avanzato rispetto alla versione antecedente ed il suo utilizzo anche in sede di giudizio.

La vicenda processuale trae origine dalla notifica ad un **professionista**, esercente l'attività di geometra, di un **avviso** di accertamento con il quale venivano recuperati a tassazione ai fini Irpef, Irap e Iva maggiori redditi prodotti nell'anno 1998, in applicazione dei parametri di cui alla **L. n. 549/1995**.

In esito al **contraddittorio**, avendo il contribuente fornito elementi idonei a giustificare lo scostamento reddituale, l'Amministrazione proponeva una **riduzione** del 50% dei redditi inizialmente **accertati**, che tuttavia non era accettata dal contribuente che, ricevuto l'avviso, proponeva ricorso.

La **C.T.P.** adita accoglieva **parzialmente** il ricorso, rideterminando la pretesa nella stessa misura proposta in sede di contraddittorio, e la **C.T.R.** appellata confermava la decisione di primo grado **rigettando** sia l'appello principale proposto dal contribuente, sia l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate. La vicenda giungeva quindi in Cassazione.

La Suprema Corte coglie l'occasione per riaffermare che, in tema di **accertamento standardizzato** mediante parametri o studi di settore, il **contraddittorio** con il contribuente costituisce elemento essenziale e imprescindibile del **giusto procedimento** che legittima l'azione amministrativa, in special modo quando si faccia riferimento ad una **elaborazione statistica** su specifici parametri. Infatti, l'approssimazione propria dello strumento statistico deve essere **adeguata** alla realtà reddituale del singolo **soggetto** accertato, perché solo in tal modo possono emergere quegli **elementi** idonei a **commisurare** la "presunzione" alla concreta **realtà** economica dell'impresa.

Conseguentemente la **motivazione** dell'atto non può esaurirsi nel mero rilievo dello **scostamento** dai parametri, ma deve essere **integrata**, anche sotto il profilo probatorio, con le

ragioni per le quali sono state **disattese** le contestazioni sollevate dal contribuente.

Il **Collegio** osserva che: “la **procedura** di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri e degli studi di settore costituisce un sistema unitario, frutto di un **processo** di progressivo **affinamento** degli strumenti di rilevazione della normale redditività per categorie omogenee di contribuenti, che giustifica la **prevalenza**, in ogni caso, dello **strumento più recente** su quello precedente con la conseguente applicazione **retroattiva** dello standard più affinato e, pertanto, più **affidabile**” (Cass. S.S.U.U. n. 26635/2009; Cass. n. 1843/2014).

Dall'affermazione di tale principio **consegue** che l'applicazione del metodo più aggiornato ed aderente alla **rappresentazione** della realtà effettuale non può costituire oggetto di scelta **discrezionale** da parte dell'Amministrazione finanziaria, poiché ciò si porrebbe in **contrasto** con i principi costituzionali di **imparzialità** dell'azione amministrativa tributaria e di **efficienza** dell'accertamento tributario (art. 97 Cost.).

Ad avviso dei Supremi Giudici sarebbe contraria a tali principi l'applicazione, secondo criteri di mera **convenienza**, del livello di reddito standard più **elevato** tra quelli elaborati statisticamente nei diversi provvedimenti **succedutisi** nel tempo, tenuto conto che il metodo tecnicamente più avanzato **esclude** l'attendibilità del metodo che adotta criteri superati.

L'**applicazione** delle elaborazioni statistiche può essere **contestata** dal contribuente in giudizio mediante indicazione della elaborazione statistica più **recente** alla quale l'Amministrazione finanziaria **è tenuta ad adeguarsi**, qualora intenda fondare la pretesa impositiva sul “metodo di accertamento standard”.

La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio della causa alla **C.T.R** in diversa composizione, che dovrà procedere ad un nuovo **esame** della vicenda, verificando se i nuovi livelli reddituali siano correttamente riferiti alla **categoria economica** di lavoro autonomo cui appartiene il contribuente, quale sia lo **scostamento** dal reddito dichiarato, effettuare una nuova valutazione della percentuale di **abbattimento** del reddito ed infine **rideterminare** il *quantum* del tributo.

P